

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2437-TER DEL CODICE CIVILE, SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE
AZIONI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A. IN CASO DI RECESSO**

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. ("CDG" o la "Società"), in data 29/04/2021, ha proposto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società l'introduzione di modifica degli artt. 5 e 14 e l'introduzione dell'art 5-bis e 5-ter dello Statuto sociale, al fine di consentire l'emissione di azioni a voto plurimo.

Posto che le modifiche dello Statuto sociale integra una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione delle modifiche dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("Diritto Recesso"), ricorrendo i presupposti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ..

Si ricorda che la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è subordinata all'avveramento della condizione sospensiva che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di CDG agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. cod. civ. non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000 (centomila) ("Esborso Massimo del Recesso"). L'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione. Resta fermo che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di CDG agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000 (centomila), salvo rinuncia.

Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del perseguimento degli obiettivi strategici della Società.

La verifica circa l'avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva.

La predetta condizione, apposta nell'esclusivo interesse di CDG, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere, altresì, conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione a valori di mercato.

Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta, si rinvia alla relazione illustrativa ("Relazione Illustrativa") messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com.



L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni saranno resi noti al pubblico mediante apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com.

Il Consiglio di Amministrazione della Società – sentito il parere informale del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – ha, quindi, proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni da liquidare ai soci recedenti.

La presente relazione indica pertanto:

- (i) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni della Società (unitamente ad una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché
- (ii) le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni e dunque in applicazione del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il quale dispone che *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*.

Si rileva sul punto che le azioni di CDG sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Le azioni della Società, pertanto, non sono quotate su un mercato regolamentato e, quindi, non trova applicazione quanto previsto all'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ..

A tal proposito, si evidenzia come la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società degli ultimi sei mesi antecedenti la data di approvazione della presente relazione è pari a Euro 0,465 per azione.

Nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, anche tenuto conto del ciclo di vita in cui si trova attualmente la Società, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, di determinare il valore di liquidazione sulla base dell'andamento dei corsi del titolo CDG su AIM Italia nel semestre antecedente, data di approvazione della proposta di convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di deliberare in merito alla proposta modifica statutaria. Infatti, sebbene AIM Italia sia un mercato caratterizzato, talvolta, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, il titolo della Società mostra nel semestre preso in considerazione (2/11/2020 – 30/4/2021) un andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società, specialmente in quanto viene preso in considerazione un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dall'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ., in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato. In particolare, si evidenzia che l'azionariato di CDG è costituito da un flottante pari ad oltre il 30%, e che la considerazione di un valore medio in un arco temporale semestrale, in luogo di un dato puntuale, consente di limitare l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

Inoltre, il metodo valutativo che fa riferimento al valore di mercato delle azioni è meglio in grado di esprimere una valutazione continua dell'Emittente, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva nell'ultimo esercizio. Si evidenzia, inoltre, come si ritenga non adeguata, nello specifico, l'applicazione di metodologie alternative talvolta utilizzate nella prassi professionale in contesti analoghi, quali, in particolare, i multipli di transazioni e di Borsa di società comparabili, in considerazione da una parte dell'assenza di un mercato attivo significativo di riferimento e dall'altra della difficoltà di identificare società pienamente comparabili a CDG.

Si sottolinea, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche su sistemi multilaterali di negoziazione quali il mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte.



Si precisa, inoltre, che il vigente Statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter cod. civ., comma 4.

2. VALORE DI RECESSO

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di CDG ha ritenuto di identificare in Euro 0,465 (zerovirgolaquattrocentosessantacinque) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di CDG ai fini del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di CDG ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni CDG ai fini del recesso, sentito il parere del collegio sindacale e sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

Visto il carattere oggettivo dei valori utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel determinare il valore di liquidazione. Anche per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di CDG non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun *advisor* indipendente ai fini della determinazione del valore di liquidazione per azione in caso di esercizio del diritto di recesso.

4. TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni di CDG a ciò legittimati, non avendo concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della modifica dello Statuto, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile nei limiti e con le modalità di seguito indicati.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, commi 2 e 3, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. *record date* di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, TUF, e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di CDG convocata per l'approvazione della modifica statutaria, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-*quater* del codice civile. Eventuali ulteriori informazioni a riguardo saranno rese note tramite comunicati stampa che saranno resi disponibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata ("Dichiarazione di Recesso") da spedire a CDG entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica statutaria ("Termine"), della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata alla Società unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via Lomazzo, 34 – 20154 Milano, Italia con oggetto: "Comunicazione di Recesso".

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata", la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione



dell'intermediario alla Società. Pertanto, gli azionisti di CDG che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via Lomazzo, 34 – 20154 Milano, Italia), entro il Termine, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quiquies*, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di CDG in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data dall'articolo 127-*bis*, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di CDG in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CDG entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a CDG entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, e quindi le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* del codice civile, come di seguito illustrato:

1. In primo luogo, le azioni CDG per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti CDG, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute ("**Offerta in Opzione**"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su AIM Italia.

Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni CDG per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.



CDG provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa resi disponibili sul sito internet di CDG all'indirizzo www.castadivagroup.com nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di CDG potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile. Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

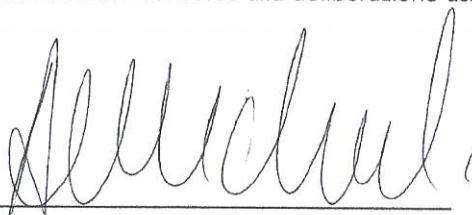
Fermo restando quanto precedentemente descritto in ordine alla condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia della modifica statutaria, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di CDG, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet www.castadivagroup.com.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere del Collegio Sindacale e alla relazione di BDO Italia S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti) saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale di CDG e consultabili sul sito internet all'indirizzo www.castadivagroup.com.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-*ter* del codice civile, preso atto del parere informale anticipato dal Collegio Sindacale e da BDO Italia S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 0,465 (zerovirgolaquattrocentosessantacinque) il valore unitario di liquidazione delle azioni di CDG ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della modifica statutaria.

Milano, 30 aprile 2021



Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegati

- PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2437 TER, COMMA 2, CODICE CIVILE;
- PARERE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DELL' ART. 2437 TER, COMMA 2, CODICE CIVILE;

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL'ART 2437 ter, COMMA 2, CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di **Casta Diva Group SpA**, - CDG - società ammessa sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana spa (AIM), nella riunione del data 29 aprile 2021, successivamente aggiornata e conclusa in data 3 maggio 2021, ha approvato la proposta da sottoporre all'Assemblea straordinaria di una modifica statutaria volta a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile.

Il Consiglio ha motivato tale richiesta di modifica con l'*"obiettivo di incentivare l'investimento a medio – lungo termine e quindi la stabilità dell'azionariato dell'Emittente, premiando gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella Società, anche considerata la possibilità di future operazioni di aumento di capitale, volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita, che possano avere rilevanti effetti diluitivi sull'azionariato della Società stessa."*

L'introduzione del voto plurimo costituirà secondo gli Amministratori uno strumento premiante per gli Azionisti fedeli rafforzandone il ruolo nella governance aziendale.

La modifica interessa gli artt. 5 e 14 dello Statuto sociale che integra una variazione concernente i diritti di voto o di partecipazione e prevede l'inserimento degli artt. 5-bis e 5-ter

Agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione straordinaria di approvazione delle citate modifiche statutarie compete il diritto di recesso, ai sensi dell'art 2437 e s.s. del cc, ricorrendo i presupposti di cui all'art 2437, comma 1, lett. g) cod. civ.

La modifica statutaria, come rappresentato dal Consiglio, è subordinata all'avveramento della condizione sospensiva che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di CDG agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. cod. civ., non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000 (centomila) ("**Esborso Massimo del Recesso**"); causa sospensiva comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse della Società.

Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha illustrato la procedura di verifica della condizione sospensiva e le modalità di esercizio del diritto di recesso; la società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento, o la rinuncia della condizione sospensiva.

Gli Amministratori hanno provveduto alla individuazione del criterio di determinazione del valore di liquidazione e alla successiva determinazione del valore dell'azione al fine di consentire l'attività richiesta al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione ai sensi dell'art 2437 ter, secondo comma, del CC.



E' intenzione pertanto di questo Collegio emettere, come previsto all'art. 2437 ter 2° comma c.c. il prescritto parere, dopo aver esaminato la documentazione predisposta dagli amministratori a supporto della delibera adottata.

Come ripercorso nella relazione degli amministratori il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni e dunque in applicazione del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il quale dispone che *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della azioni"*.

Il Collegio rileva come le azioni di Casta Diva Group Spa siano negoziate AIM; si tratta di azioni non quotate su un mercato regolamentato e quindi non trova applicazione il dettato dell'art 2437 ter, comma 3 del CC.

Nella Relazione degli Amministratori viene riportato quanto segue:

"Nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, anche tenuto conto del ciclo di vita in cui si trova attualmente la Società, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, di determinare il valore di liquidazione sulla base dell'andamento dei corsi del titolo CDG su AIM Italia nel semestre antecedente la data del 3/5/2021, data di approvazione della proposta di convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di deliberare in merito alla proposta modifica statutaria. Infatti, sebbene AIM Italia sia un mercato caratterizzato, talvolta, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, il titolo della Società mostra nel semestre preso in considerazione (2/11/2020 – 30/04/2021) un andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società, specialmente in quanto viene preso in considerazione un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dall'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ., in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato. In particolare, si evidenzia che l'azionariato di CDG è costituito da un flottante pari ad oltre il 30%, e che la considerazione di un valore medio in un arco temporale semestrale, in luogo di un dato puntuale, consente di limitare l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

Inoltre, il metodo valutativo che fa riferimento al valore di mercato delle azioni è meglio in grado di esprimere una valutazione continua dell'Emittente, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva nell'ultimo esercizio.

Si evidenzia, inoltre, come si ritenga non adeguata, nello specifico, l'applicazione di metodologie alternative talvolta utilizzate nella prassi professionale in contesti analoghi, quali, in particolare, i multipli di transazioni e di Borsa di società comparabili, in considerazione da una parte dell'assenza di un mercato attivo significativo di riferimento e dall'altra della difficoltà di identificare società pienamente comparabili a CDG



Si sottolinea, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche su sistemi multilaterali di negoziazione quali il mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte.

Si precisa, inoltre, che il vigente Statuto sociale della società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'art. 2437 ter cod. civ.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art 2437 ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group ha ritenuto di identificare in Euro 0,465 (Euro zero virgola quattrocentosessantacinque) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni Casta Diva Group ai fini del recesso. "

Come riportato nella relazione degli amministratori, detto valore è stato determinato facendo riferimento alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della società degli ultimi sei mesi antecedenti la data di approvazione della stessa.

Il Collegio richiama l'attenzione sul momento economico di crisi internazionale soprattutto nel settore dell'intrattenimento e della comunicazione.

L'incertezza degli effetti della pandemia da Covid 19 sul quadro economico nazionale ed internazionale non possono fare escludere eventuali impatti, ad oggi non prevedibili, anche sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato AIM e che quindi il valore di recesso delle azioni ora fissato possa differire dal prezzo di mercato delle azioni alla data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società, fissata per il 19 maggio 2021 in prima convocazione e per il 20 maggio 2021 in seconda convocazione, , nonché alla data dell'eventuale effettivo esercizio del diritto di recesso.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e sulla base della documentazione esaminata e delle informazioni ad oggi disponibili, il Collegio Sindacale

esprime parere favorevole

circa il criterio adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Casta Diva Group Spa, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, fissato in Euro 0,465 (Euro zero virgola quattrocentosessantacinque) per singola azione.

Milano 3 maggio 2021

Il Collegio Sindacale

Claudia Costanza

Antonio Danese

Mauro Lorini

PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione di
Casta Diva Group S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

1.1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. (di seguito, anche "Casta Diva" o la "Società") intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, fissata in prima convocazione in data 19 maggio 2021 ed in seconda convocazione in data 20 maggio 2021, talune modifiche allo statuto sociale di Casta Diva, volte a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile.

Tali modifiche statutarie configurano una variazione dello statuto sociale concernente i diritti di voto o di partecipazione degli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica degli articoli 5 e 14 dello statuto sociale e di introduzione degli articoli 5bis e 5ter. A tali soggetti, pertanto, è attribuito il diritto di recesso, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, ricorrendo, in particolare, i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile.

Gli Amministratori di Casta Diva riportano che le modifiche statutarie, di cui si propone l'approvazione, sono subordinate all'avveramento della condizione sospensiva che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Casta Diva agli Azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. Codice Civile, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000. L'Esborso Massimo del recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, Codice Civile nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione. Si precisa inoltre che, le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile, a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Casta Diva agli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000, salvo rinuncia. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'assemblea straordinaria in merito alla modifica delle predette clausole statutarie.

Gli Amministratori precisano che l'Esborso Massimo del recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società):

- (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente;
- (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del perseguimento degli obiettivi strategici della Società.

Come riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile sul Valore di Liquidazione delle azioni Casta Diva Group S.p.A. in caso di recesso (di seguito anche solo la "Relazione Illustrativa"), la condizione sospensiva potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione

della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie stesse.

L'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile stabilisce che il Valore di Liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

BDO Italia S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2010, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Società, è chiamata ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile a predisporre il parere sul Valore di Liquidazione delle azioni dei soggetti che eserciteranno diritto di recesso.

All'esito dell'ottenimento e dell'analisi della documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, inclusa la Relazione Illustrativa, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Casta Diva il parere previsto dall'art. 2437 ter del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di Casta Diva. Inoltre, non rientra nello scopo dell'incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, o l'espressione di alcun giudizio sull'Esborso Massimo del recesso, che compete agli Amministratori della Società.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la Relazione Illustrativa degli Amministratori contenente le valutazioni effettuate con riguardo alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società;
- i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società;
- il Business Plan 2021-2023 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- le ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari;
- lo statuto della Società;

- i bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2019 ed il bilancio semestrale abbreviato per il semestre chiuso al 30 giugno 2020, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione degli Amministratori, nonché dalle relazioni di revisione contabile emesse per i bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019;
- altri dati ed informazioni verbali comunicate nel corso degli incontri intervenuti.

In data odierna, abbiamo ottenuto una lettera di attestazione firmata dagli Amministratori di Casta Diva, relativamente al fatto che i dati e le informazioni messe a disposizione nello svolgimento del nostro incarico fossero accurate e complete.

4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI

Come precedentemente indicato gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter, secondo comma del Codice Civile.

4.1. Metodologia adottata

Casta Diva è una Società le cui azioni sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Gli Amministratori, nella loro Relazione, fanno notare come, da un punto di vista tecnico, AIM Italia non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trovi diretta applicazione quanto previsto all'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, che indica che *"il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*.

Gli Amministratori premettono, nella Relazione Illustrativa, che il vigente statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del Valore di Liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4 del Codice Civile.

Nonostante il fatto che le azioni della Società non siano formalmente quotate in un mercato regolamentato, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno, anche in considerazione del ciclo di vita in cui attualmente si trova la Società, procedere comunque alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni sulla base della media ponderata del valore del titolo Casta Diva su AIM Italia nel semestre antecedente la data di approvazione della proposta di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, al fine di deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte.

Tale approccio deriva dalla considerazione degli Amministratori che, sebbene AIM Italia sia un mercato caratterizzato, talvolta, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, il titolo della Società mostra nel semestre preso in considerazione fino al 30 aprile 2021 un andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società, specialmente in quanto viene preso in considerazione un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dall'art. 2347-ter, comma 3 Codice Civile, in relazione alle Società con azioni quotate in un mercato regolamentato. Ad ulteriore supporto, gli Amministratori fanno notare che l'azionariato di CDG è costituito da un flottante pari ad oltre il 30%, e che la considerazione di un valore medio in un arco temporale semestrale, in luogo di un dato puntuale, consente di limitare l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

Gli Amministratori sottolineano, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche su sistemi multilaterali di negoziazione quali il mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più

rilevanti, le considerazioni appena esposte.

4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori

Sulla base della metodologia sopra menzionata e delle considerazioni svolte, gli Amministratori ritengono di potere individuare un Valore di Liquidazione delle azioni pari ad Euro 0,465 per azione.

Relativamente al riferimento alla consistenza patrimoniale di Casta Diva, così come richiamato dall'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile, gli Amministratori segnalano che il Valore di Liquidazione delle azioni risulta superiore al valore di patrimonio netto contabile per azione della Società.

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori

Gli Amministratori non hanno ravvisato difficoltà particolari nel processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile sul Valore di Liquidazione delle azioni Casta Diva Group S.p.A. in caso di recesso, redatta nella versione definitiva in data 30 aprile 2021 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- esame critico dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni e raccolta di elementi sul fatto che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dagli Amministratori della Società in ordine alla scelta della metodologia applicata;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dagli Amministratori nell'ambito del processo valutativo;
- discussioni e approfondimenti con la Direzione di Casta Diva;
- discussione con il Collegio Sindacale di Casta Diva in merito alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile;
- confronto del Valore di Liquidazione determinato dagli Amministratori con il criterio sopra illustrato con il valore teorico delle azioni determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 30 giugno 2020 inclusivo dei successivi aumenti di capitale.

Il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 di Casta Diva, è stato da noi a suo tempo assoggettato a revisione contabile. La situazione semestrale abbreviata di Casta Diva al 30 giugno 2020 predisposta dalla Società non è stata assoggettata a revisione contabile; tuttavia abbiamo discusso i dati e gli scostamenti più significativi rispetto ai dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, oltre che l'andamento aziendale, con la Direzione della Società.

Abbiamo infine raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2020, che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle azioni, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter del codice civile. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, il Valore di Liquidazione delle azioni è stato definito in Euro 0,465.

Le nostre principali considerazioni sul criterio adottato dagli Amministratori sono le seguenti:

- le azioni di Casta Diva sono quotate all'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che, come indicato dagli Amministratori, non è formalmente un mercato regolamentato e pertanto non trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 2437-ter, 3 comma del codice civile, che specifica che *"il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*. Gli Amministratori hanno ritenuto comunque ragionevole, al fine dell'individuazione del valore di liquidazione delle azioni, fare riferimento al valore di mercato delle azioni di Casta Diva, così da quotazione su AIM Italia, riportando come il titolo della Società mostri, nel semestre preso in considerazione, per le analisi (30 ottobre 2020 - 30 aprile 2021) un andamento che ritengono possa esprimere il valore economico della Società alla data del 30 aprile 2021;
- così come riportato dagli Amministratori nella Relazione Illustrativa, il legislatore ha comunque riconosciuto la rilevanza del valore di mercato anche nel contesto di mercati non regolamentati, quali AIM Italia, nel contesto di aumenti di capitale e di diritti di opzione, laddove l'art. 2441 del Codice Civile, ai commi 3 e 4, fa esplicito riferimento ad azioni quotate in mercati regolamentati e/o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, non prevedendo regolamentazioni differenti;
- con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori come base per il calcolo della media, evidenziamo quanto segue:
 - la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi anteriore rispetto alla data del consiglio di amministrazione che ha approvato la Relazione Illustrativa può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, le recenti tendenze, tenuto conto, in particolare, degli effetti economici e finanziari dell'attuale emergenza sanitaria Covid 19;
 - la considerazione di un periodo di sei mesi risulta, peraltro, coerente con lo specifico richiamo dell'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile in relazione a Società quotate in mercati regolamentati, cui gli Amministratori hanno fatto riferimento, per analogia, per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
 - l'utilizzo del calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di brevissimo termine, permette, altresì, di mitigare dalle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari;
 - l'inclusione nel calcolo di medie a maggiore orizzonte temporale rispetto a quello individuato dagli Amministratori, quali, ad esempio, il periodo di un anno, potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornate, derivanti da un contesto economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, non più attuale, a causa, in particolare, del già citato effetto dell'emergenza sanitaria Covid 19.

7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione sul fatto che la crisi finanziaria internazionale in atto ha manifestato, e continua a manifestare, impatti significativi sullo scenario macro-economico e sul sistema finanziario in particolare.

Non si può escludere che il perdurare della crisi e la sua evoluzione, soprattutto in relazione all'incertezza legata agli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid 19 sul quadro economico nazionale e internazionale, ad oggi non prevedibile, possano avere un impatto, anche significativo, sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia e che il valore di liquidazione delle azioni possa differire, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di mercato delle azioni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società, fissata in prima convocazione in data 19 maggio 2021 ed in seconda convocazione in data 20 maggio 2021, nonché alla data di eventuale effettuazione dell'esercizio di recesso.

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse alla data del Consiglio di Amministrazione della Società del 3 maggio 2021 e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni in Casta Diva Group S.p.A., non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che non sia stato correttamente applicato.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Casta Diva Group S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo.

Milano, 3 maggio 2021

BDO Italia S.p.A.



Alessandro Gallo
Socio